

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

11 LUGLIO 1966

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

90 ANNO N. 125

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

66/399/CEE:

Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa all'istituzione di un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali 2289/66

66/400/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole 2290/66

66/401/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere 2298/66

66/402/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali 2309/66

66/403/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate 2320/66

66/404/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione 2326/66

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1966

relativa all'istituzione di un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali

(66/399/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

Considerando che le direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, per facilitare l'applicazione delle disposizioni in esse contenute, prevedono una procedura che istituisce una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione; che occorre, per realizzare tale cooperazione, istituire un Comitato incaricato di esercitare le funzioni attribuitegli dalle direttive stesse;

Considerando che è opportuno che tale cooperazione si estenda a tutti i settori definiti da tali direttive; che a tal fine occorre abilitare detto Comitato ad esaminare qualsiasi problema che rientri in questi settori,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, qui appresso denominato il «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 2

Il Comitato esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, nei casi e nelle condizioni in esse previsti.

Esso può inoltre prendere in esame ogni altro problema che rientri nell'ambito di tali direttive, e che sia sollevato dal presidente, sia su

iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1966

relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

(66/400/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di barbabietole da zucchero e da foraggio, qui di seguito denominate «barbabietole», occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di barbabietole dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di barbabietole a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a tipi e varietà di barbabietole sufficientemente stabili ed omogenei, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di barbabietole nella Co-

munità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta dei tipi e delle varietà ammessi alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcuni tipi o varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di questi stessi tipi o varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza dei tipi o delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che tali sistemi esistono già sul piano internazionale per le sementi di granaturo (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) e per le sementi di piante foraggere (Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico);

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi predetti;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di barbabietole devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esa-

⁽¹⁾ GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1744/64.

minate e certificate come sementi di base o sementi certificate; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre escludere le sementi di barbabietole non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate alla esportazione in paesi terzi;

Considerando che per migliorare la qualità delle sementi di barbabietole nella Comunità devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la poliploidia, la monogerminia, nonché la segmentazione, la purezza specifica, la facoltà germinativa e il tenore di umidità; che occorre che le disposizioni in materia siano adottate tenendo conto delle condizioni già applicate in vasta misura al commercio delle sementi di barbabietole da zucchero in base a raccomandazioni dell'«Institut international de recherches betteravières»;

Considerando che, per garantire l'individuabilità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo di campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;

Considerando che per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette — fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato — se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino all'elaborazione di un catalogo comune dei tipi o delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi a tipi o varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi della categoria «sementi certificate»;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare la attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di barbabietole commercializzate all'interno della Comunità.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

- A. Barbabietole: le barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta vulgaris* L.
- B. Sementi di base: le sementi
 - a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà,

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni dell'allegato I per le sementi di base, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

C. Sementi certificate: le sementi

a) provenienti direttamente da sementi di base,

b) previste per la produzione di barbabietole,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni dell'allegato I per le sementi certificate, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

D. Sementi monogermi: sementi geneticamente monogermi.

E. Sementi segmentate: sementi trasformate artificialmente in monogermi.

F. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di barbabietole soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» e rispondano alle condizioni dell'allegato I, parte B.

2. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

3. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1:

a) per sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di base;

b) per prove sperimentali o a scopi scientifici;

c) per lavori di selezione;

d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 4

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale, di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce all'allegato I, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro stabilisce un registro dei tipi o varietà di barbabietole ammessi ufficialmente alla certificazione nel proprio terri-

torio; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro i tipi o varietà di piante provenienti direttamente da sementi della categoria «sementi certificate».

2. Per gli ibridi e le varietà sintetiche, i componenti genealogici sono comunicati ai servizi responsabili dell'ammissione e della certificazione. Su richiesta del costitutore, gli Stati membri vigilano affinché l'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

3. Un tipo o una varietà sono ammessi alla certificazione solo quando sia stato accertato durante tre annate successive, mediante esami ufficiali o ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, che il tipo o la varietà siano sufficientemente omogenei e stabili.

4. I tipi o le varietà ammessi sono regolarmente e ufficialmente controllati. Qualora nel corso di esami effettuati in più annate, particolarmente in coltura, si costati che una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e il tipo o la varietà sono soppressi dal registro. In caso di modifica di una o più caratteristiche secondarie di un tipo o di una varietà, la descrizione nel registro è immediatamente modificata.

5. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione, che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che durante la procedura di controllo dei tipi e varietà e durante l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato II sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi della categoria «sementi certificate»:

a) come sementi poliploidi, soltanto se la percentuale di diploidi non è superiore a 40,

b) come sementi triploidi, soltanto se la percentuale di triploidi è almeno uguale a 75,

c) come sementi tetraploidi, soltanto se la percentuale di tetraploidi è almeno uguale a 85.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 10 e 11, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

2. Non si può procedere ad una nuova chiusura se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista nell'articolo 11, paragrafo 1 si menzionerà anche la nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate

a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato III in una delle lingue ufficiali della Comunità; l'applicazione è assicurata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate; negli scambi tra gli Stati membri l'etichetta reca la data della chiusura ufficiale; se, nel caso previsto nell'articolo 4, lettera a), le sementi di base non rispondono alle condizioni dell'allegato I quanto alla facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta;

b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni di cui all'allegato III per l'etichetta stessa; esso non è indispensabile quando tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio.

2. Gli Stati membri possono:

- a) prescrivere che l'etichetta rechi, in ogni caso, la data della chiusura ufficiale;
- b) prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi.

Articolo 12

Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate, siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di un'etichetta del fornitore, oltre ai casi previsti nell'articolo 4.

Articolo 13

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 14

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di base e le sementi certificate che siano state ufficialmente certificate, e l'imballaggio delle quali sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Gli Stati membri possono:

- a) limitare la commercializzazione delle sementi di barbabietole alle sementi di tipi o varietà iscritti in un registro nazionale che si basi sui valori agronomici e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune dei tipi o varietà, applicazione che dovrà intervenire non oltre il 1º gennaio 1970; le condizioni di iscrizione in detto registro, per i tipi e le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per i tipi e le varietà nazionali;

b) prescrivere che le sementi di barbabietole debbano essere commercializzate soltanto in calibri determinati.

Articolo 15

Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo sono equivalenti alle sementi certificate raccolte nello Stato produttore delle sementi di base, se sono state assoggettate nella coltura di produzione ad un'ispezione in campo che soddisfi alle condizioni dell'allegato I, parte A, e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni dell'allegato I, parte B, per le sementi certificate.

Articolo 16

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata

- a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato 1, parte A;
- b) se sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche, nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base o alle sementi certificate raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle costatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1º luglio 1969.

Articolo 17

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di un dato tipo o di una data varietà, il colore dell'etichetta ufficiale è quello previsto per la

categoria corrispondente e, in tutti gli altri casi, il colore è giallo scuro. L'etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Articolo 18

La presente direttiva non si applica alle sementi di barbabietole per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19

Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggi, durante la commercializzazione, affinché le sementi di barbabietole soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva.

Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono stabiliti campi comparativi comunitari nei quali viene effettuato in ciascuna annata un controllo a posteriori di campioni di sementi certificate di barbabietole, prelevati mediante sondaggi; tali campi sono sottoposti all'esame del Comitato di cui all'articolo 21.

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

Articolo 21

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (¹), denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su

iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 22

Le presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 23

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1º luglio 1969, le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER

(¹) Vedi pag. 2289/66 della presente Gazzetta.

ALLEGATO I

Condizioni per la certificazione

A. COLTURA

1. La coltura deve presentare identità e purezza del tipo o della varietà in grado sufficiente.
2. Il produttore di semi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di semi di un tipo o di una varietà.
3. Si deve procedere almeno ad una ispezione ufficiale in campo e, per le semi di base, almeno a due ispezioni ufficiali in campo, una per i plachons e l'altra per le piante porta-seme.
4. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza del tipo o della varietà.
5. Le distanze minime da colture vicine devono essere le seguenti per:

	Sementi di base	Sementi certificate
a) Barbabietole da zucchero rispetto a		
— barbabietole da zucchero di altri tipi e varietà	500 m	300 m
— altre sottospecie della specie Beta vulgaris	1 000 m	600 m
b) Barbabietole da foraggio rispetto a		
— barbabietole da foraggio di altri tipi e varietà	500 m	300 m
— altre sottospecie della specie Beta vulgaris	1 000 m	600 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

B. SEMENTI

1. Le semi devono presentare identità e purezza del tipo o della varietà in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie che riducono il valore d'impiego delle semi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3. Le semi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

a)

	Purezza minima specifica (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Tenore massimo di umidità (% in peso)
Barbabietole da zucchero			
diploidi	97	73	15
poliploidi	97	68	15
segmentate	97	73	15
— Barbabietole da foraggio			
diploidi	97	73	15
poliploidi	97	68	15
segmentate	97	73	15

La percentuale in peso di semi di altre piante non deve superare 0,3, entro i quali è ammessa una percentuale massima di semi di maledicenti di 0,1. A tal fine devono essere esaminati almeno 200 grammi del campione.

b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogerme e per le sementi segmentate:

aa) Sementi monogerme:

almeno il 90 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula.

bb) Sementi segmentate:

almeno il 65 % e dal 1° luglio 1971 almeno il 70 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare 5 rispetto ai germinati.

ALLEGATO II

Peso massimo di un lotto: 20 tonnellate

Peso minimo di un campione: 300 grammi

ALLEGATO III

Etichetta

A. Indicazioni prescritte

1. «Sementi certificate secondo le prescrizioni della Comunità Economica Europea»
2. Servizio di certificazione e Stato membro
3. Numero di riferimento del lotto
4. Barbabietole da zucchero o da foraggio
5. Tipo o varietà
6. Categoria
7. Paese di produzione
8. Peso netto o lordo dichiarato
9. Per le sementi poliploidi della categoria «sementi certificate»: la menzione «poliploidi»
Per le sementi triploidi della categoria «sementi certificate»: la menzione «triploidi»
Per le sementi tetraploidi della categoria «sementi certificate» la menzione «tetraploidi»
10. Per le sementi monogerme: la menzione «monogerme»
11. Per le sementi segmentate: la menzione «segmentate»

B. Dimensioni minime

110 mm × 67 mm

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1966
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(66/401/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (¹),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di piante foraggere occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di piante foraggere dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di piante foraggere a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di piante foraggere sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di piante foraggere nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per il consumatore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che un sistema siffatto esiste già sul piano internazionale; che l'Organizza-

zione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinate al commercio internazionale;

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione del sistema predetto e dei sistemi nazionali in materia;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di piante foraggere, qualunque sia la destinazione delle sementi stesse, devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate o, per alcuni generi e specie, ufficialmente esaminate ed ammesse come sementi commerciali; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre ammettere le sementi commerciali per tener conto del fatto che non esistono ancora, per tutti i generi e specie di piante foraggere aventi importanza per la coltura, né le varietà volute né sufficienti sementi delle varietà esistenti, per coprire tutto il fabbisogno della Comunità; che è pertanto necessario ammettere per taluni generi e specie, sementi di piante foraggere non appartenenti ad una varietà, ma rispondenti alle altre condizioni della regolamentazione;

Considerando che occorre escludere le sementi di piante foraggere non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;

(¹) GU n. 109 del 9. 7. 1964, pag. 1751/64.

Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di piante foraggere nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica e la facoltà germinativa;

Considerando che, per garantire l'individuabilità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione delle sementi certificate delle diverse categorie;

Considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di piante foraggere di vari generi e specie; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli a determinate condizioni;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette — fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato — se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino all'elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi certificate delle diverse categorie a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agro-nomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra se-

menti moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di piante foraggere raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o ufficialmente ammesse in quanto sementi commerciali nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi commerciali incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diversi categorie di «sementi certificate»;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di piante foraggere commercializzate all'interno della Comunità, qualunque sia la destinazione delle sementi stesse.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

A. Piante foraggere: le piante dei generi e specie seguenti:

a) *Gramineae*

Agrostis spec.
Alopecurus pratensis L.

Graminacee

Agrostide
Coda di volpe

Arrhenatherum elatius (L.) J. e C. Presl.	Avena altissima
Dactylis glomerata L.	Dactylis (pannoccchina)
Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Lolium spec.	Loietto
Phleum pratense L.	Fleolo (coda di topo)
Poa spec.	Poa
Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv.	Avena bionda

b) *Leguminosae*

Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lupinus spec., escluso il lupinus perennis L.	Lupino, escluso il lupino perenne
Medicago lupulina L.	Lupolina
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago varia Martyn	Medica varia
Onobrychis sativa L.	Lupinella
Pisum arvense L.	Pisello da foraggio
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense (violette)
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco
Vicia spec., esclusa la Vicia faba major L.	Vecchia, favino (favetta), esclusa la fava

B. Sementi di base:

1. Sementi di varietà selezionate: le sementi
 - a) prodotte sotto la responsabilità del co-
stitutore secondo metodi di selezione
per la conservazione della varietà;
 - b) previste per la produzione di sementi
della categoria «sementi certificate»,
 - c) conformi, fatto salvo quanto disposto
all'articolo 4, alle condizioni degli alle-
gati I e II per le sementi di base, e
 - d) per le quali, all'atto di un esame uffi-
ciale, sia stata costatata la rispondenza
alle condizioni summenzionate.

2. Sementi di varietà locali: le sementi

- a) prodotte sotto il controllo ufficiale da
materiali ufficialmente ammessi come
varietà locali in una o più aziende di
una regione d'origine esattamente deli-
mitata;

- b) previste per la produzione di sementi
della categoria «sementi certificate»;
- c) conformi, fatto salvo quanto disposto
all'articolo 4, alle condizioni degli alle-
gati I e II per le sementi di base, e
- d) per le quali, all'atto di un esame uffi-
ciale, sia stata costatata la rispondenza
alle condizioni summenzionate.

C. Sementi certificate: le sementi

- a) provenienti direttamente da sementi di
base o da sementi certificate di una data
varietà;
- b) previste per la produzione di sementi della
categoria «sementi certificate» o di piante;
- c) conformi, fatto salvo quanto disposto al-
l'articolo 4, lettera b), alle condizioni degli
allegati I e II per le sementi certificate, e

- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

D. Sementi commerciali: le sementi

- a) identificate per la specie;
- b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni dell'allegato II per le sementi commerciali, e
- c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

E. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

- a) da autorità di uno Stato, o
- b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o
- c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di

Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Lolium spec.
Phleum pratense L.
Medicago sativa L.
Medicago varia Martyn
Pisum arvense L. e
Trifolium repens L.

possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» e rispondano alle condizioni dell'allegato II.

2. Gli Stati membri prescrivono che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate», o se siano sementi commerciali, e, in tutti i casi, se rispondano alle condizioni dell'allegato II.

3. La Commissione può prescrivere, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da determinate date soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

5. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2

- a) per sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di base;
- b) per prove sperimentali o a scopi scientifici;
- c) per lavori di selezione;
- d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 4

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; altrettale deroga si applica, per il *Trifolium pratense*, anche alle sementi certificate quando siano destinate alla produzione di altre sementi certificate.

Nei casi summenzionati sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione o l'ammissione ufficiali e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate» o «sementi commerciali», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione sono concesse a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi

provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per l'esame delle sementi commerciali.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro stabilisce un registro delle varietà di piante foraggere ammesse ufficialmente alla certificazione nel proprio territorio; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà di piante provenienti direttamente da sementi della categoria «sementi certificate» nonché il numero massimo ufficialmente stabilito delle riproduzioni ammesse alla certificazione da sementi di base di ciascuna varietà. Per le varietà locali il registro indica la regione d'origine.

2. Per gli ibridi e le varietà sintetiche, i componenti genealogici sono comunicati ai servizi responsabili dell'ammissione e della certificazione. Su richiesta del costitutore gli Stati membri vigilano affinché l'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

3. Una varietà è ammessa alla certificazione solo quando sia stato accertato mediante esami ufficiali o ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, che la varietà sia sufficientemente omogenea e stabile.

4. Le varietà ammesse sono regolarmente e ufficialmente controllate. Se una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e la varietà è soppressa dal registro.

5. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e durante l'esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

2. Non si può procedere ad una nuova chiusura se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista nell'articolo 10, paragrafo 1 si menzionerà anche la nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali

a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV in una delle lingue ufficiali della Comunità; l'applicazione è assicurata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di

base, azzurro per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni dalle sementi di base, e giallo scuro per le sementi commerciali; negli scambi tra gli Stati membri l'etichetta reca la data della chiusura ufficiale; se, nel caso previsto nell'articolo 4, lettera a), le sementi di base e le sementi certificate non rispondono alle condizioni dell' allegato II quanto alla facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta;

b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni di cui all'allegato IV per l'etichetta stessa; esso non è indispensabile quando tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio.

2. Gli Stati membri possono

- a) prescrivere che l'etichetta rechi, in ogni caso, la data della chiusura ufficiale;
- b) prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi.

Articolo 11

Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate o di sementi commerciali di produzione nazionale o importate, siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di un'etichetta del fornitore, oltre ai casi previsti nell'articolo 4.

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi commerciali sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono ammettere che siano commercializzate sementi di piante foraggere in miscugli di sementi di diversi generi e specie di piante foraggere, o in miscugli con sementi di piante che non siano piante foraggere ai sensi della presente direttiva, purché le diverse componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione per esse vigenti.

2. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11, nonché quelle dell'articolo 10, salvo che per i miscugli l'etichetta è verde.

Articolo 14

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di base e le sementi certificate, che siano state ufficialmente certificate e l'imballaggio delle quali sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, nonché le sementi commerciali il cui imballaggio sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Gli Stati membri possono

a) prescrivere, in quanto non siano entrate in vigore disposizioni della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere commercializzate a decorrere da determinate date soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate»;

b) adottare prescrizioni relative a un tenore massimo di umidità ammesso per la commercializzazione;

c) limitare la commercializzazione delle sementi certificate di piante foraggere a quelle di prima riproduzione da sementi di base;

d) limitare la commercializzazione delle sementi di piante foraggere alle sementi di varietà iscritte in un registro nazionale che si basi sul valore agronomico e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune delle varietà, applicazione che dovrà intervenire non oltre il 1° gennaio 1970; le condizioni d'iscrizione in detto registro, per le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per le varietà nazionali.

Articolo 15

Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere, provenienti direttamente da sementi di base certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo, sono equivalenti alle sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base e rac-

colte nello Stato produttore delle sementi di base, se sono state assoggettate nella coltura di produzione ad un'ispezione in campo che soddisfi alle condizioni dell'allegato I e se sia stata constatata, all'atto di un esame ufficiale, rispondenza alle condizioni dell'allegato II per le sementi certificate.

Articolo 16

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata

a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;

b) se sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità per i contrassegni, e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi commerciali raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle constatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1º luglio 1969.

Articolo 17

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, di sementi certificate o di sementi commerciali, che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una data varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, è quella prevista per le sementi commerciali. L'etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Articolo 18

La presente direttiva non si applica alle sementi di piante foraggere per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19

Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggi, durante la commercializzazione, affinché le sementi di piante foraggere soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva.

Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono stabiliti campi comparativi comunitari nei quali viene effettuato in ciascuna annata un controllo a posteriori di campioni di sementi certificate di piante foraggere prelevati mediante sondaggi; tali campi sono sottoposti all'esame del Comitato di cui all'articolo 21.

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di piante foraggere raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

Articolo 21

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituite con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (¹), denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire

(¹) Vedi pag. 2289/66 della presente Gazzetta.

in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 22

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 23

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1º luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. WERNER

ALLEGATO I

Condizioni per la certificazione relativa alla coltura

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
2. Si deve procedere almeno ad una ispezione ufficiale in campo prima di ciascuna produzione di sementi.
3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza della varietà.
4. La coltura di produzione non deve avere precedenti culturali incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà.
5. Per le specie allogame, le distanze minime da colture vicine di altre varietà della stessa specie, da colture della stessa varietà che presentino una grave degradazione e da colture di specie affini che possano determinare un'impollinazione estranea indesiderabile, devono essere per

	Campi di moltiplicazione	
	fino a 2 ha	più di 2 ha
a) sementi destinate alla moltiplicazione	200 m	100 m
b) sementi destinate alla produzione di piante foraggere	100 m	50 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

ALLEGATO II

Condizioni cui devono soddisfare le sementi

I. SEMENTI CERTIFICATE

1. Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3. Le sementi devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

A. Norme:

Specie	Purezza minima specificata	Tenore massimo di semi di malarbe	Facoltà germinativa minima
	(% in peso)	(% in peso)	(% del seme puro)
a) Gramineae			
Agrostis alba	90	1	80
Agrostis al. spec.	90	1	75
Alopecurus pratensis L.	75	1,5	70
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.	90	1	80
Dactylis glomerata L.	90	1	80
Festuca arundinacea Schreb.	95	1	80
Festuca ovina L.	85	1	75
Festuca pratensis Huds.	95	1	80
Festuca rubra L.	90	1	75
Lolium multiflorum spec. italicum	96	1	75
Lolium al. spec.	96	1	80
Phleum pratense L.	95	0,5	80
Poa spec.	85	1	75
Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv.	75	1	70

Specie	Purezza minima specificata	Tenore massimo di semi di malarbe	Facoltà germinativa minima	Tenore massimo di semi duri
	(% in peso)	(% in peso)	(% del seme puro)	(% del seme puro)
b) Leguminosae				
Lotus corniculatus L.	95	0,8	75	40
Lupinus spec.	98	0,1	80	20
Medicago lupulina L.	97	0,8	80	20
Medicago sativa L.	97	0,5	80	40
Medicago varia Martyn	97	0,5	80	40
Onobrychis sativa L.	95	1,5	75	20
Pisum arvense L.	97	0,1	80	—
Trifolium hybridum L.	97	0,5	80	20
Trifolium incarnatum L.	97	0,5	80	20
Trifolium pratense L.	97	0,5	80	20
Trifolium repens var. giganteum	97	0,5	80	40
Trifolium repens L.	97	0,8	80	20
Vicia faba	97	0,1	85	20
Vicia al. spec.	97	0,5	85	20

B. Avvertenze:

- a) Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.
- b) Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.
- c) Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non è considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi è esente da Avena fatua o da Cuscuta.
- d) La percentuale in peso di semi d'Alopecurus myosuroides non deve superare 0,3.
- e) La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 1; per una specie di Poa una percentuale di semi di altre specie di Poa pari a 1 non è considerata impurezza.

C. Particolarità per Lupinus spec.

- a) La percentuale in numero di semi di colore diverso non deve superare 1.
- b) La percentuale in numero di semi amari in varietà di lupino dolce non deve superare:
 - 3 per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base;
 - 5 per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base.

II. SEMENTI DI BASE

Fatte salve le disposizioni complementari qui di seguito indicate, le condizioni del punto I sono applicabili alle sementi di base:

1. La percentuale in peso di semi di altre piante non deve superare 0,2; in tale limite, la percentuale rispettiva di semi di altre piante coltivate e di semi di mallerbe non deve superare 0,1.
2. Il numero di semi d'Alopecurus myosuroides non deve superare 5 in un campione di 25 grammi.
3. Lupinus spec.: la percentuale in numero di semi amari in varietà di lupino dolce non deve superare 1.

III. SEMENTI COMMERCIALI

Le condizioni del punto I, sub 2 e 3, si applicano alle sementi commerciali, fatte salve le disposizioni complementari qui di seguito indicate:

1. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3.
2. In una specie di Poa, una percentuale di semi di altre specie di Poa pari a 3 non è considerata una impurezza.
3. In una specie di Vicia, una percentuale di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa e di specie coltivate affini pari a 6 in totale, non è considerata una impurezza.
4. Lupinus spec.:
 - a) la percentuale in numero di semi d'altro colore non deve superare 2;
 - b) la percentuale in numero di semi amari nel lupino dolce non deve superare 5.

ALLEGATO III

	Peso massimo di un lotto	Peso minimo di un campione
1. Sementi di dimensioni uguali o superiori al frumento	20 tonnellate	500 grammi
2. Sementi di dimensioni inferiori al frumento	10 tonnellate	300 grammi

ALLEGATO IV

Etichetta**A. Indicazioni prescritte**

- a) Per le sementi di base e le sementi certificate
 - 1. «Sementi certificate secondo le prescrizioni della Comunità Economica Europea»
 - 2. Servizio di certificazione e Stato membro
 - 3. Numero di riferimento del lotto
 - 4. Specie
 - 5. Varietà
 - 6. Categoria
 - 7. Paese di produzione
 - 8. Peso netto o lordo dichiarato
 - 9. Per sementi certificate della seconda riproduzione e delle riproduzioni successive da sementi di base: numero delle generazioni dalla semente di base.
- b) Per le sementi commerciali
 - 1. «Sementi commerciali (non certificate per la varietà)»
 - 2. Servizio d'esame e Stato membro
 - 3. Numero di riferimento del lotto
 - 4. Specie (1)
 - 5. Regione di produzione
 - 6. Peso netto o lordo dichiarato.
- c) Per i miscugli di sementi
 - 1. «Miscuglio di sementi per (destinazione delle sementi)
 - 2. Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro
 - 3. Numero di riferimento del lotto
 - 4. Specie, categoria, varietà, paese di produzione — oppure, nel caso di sementi commerciali, regione di produzione — e proporzione in peso di ciascuna delle componenti
 - 5. Peso netto o lordo dichiarato.

B. Dimensioni minime

110 mm × 67 mm

(1) Per il lupino si deve indicare inoltre: lupino dolce o lupino amaro.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1966
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(66/402/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (¹),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di cereali occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di cereali dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di cereali a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di cereali sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguiti;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di cereali nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che sistemi siffatti esistono già sul piano internazionale; che l'Organizza-

zione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha raccomandato norme minimali per la certificazione delle sementi di granturco nei paesi europei e mediterranei; che, inoltre, l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinata al commercio internazionale;

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi predetti;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di cereali devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre escludere le sementi di cereali non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie data la loro scarsa importanza economica; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;

Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di cereali nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica, la facoltà germinativa e lo stato sanitario;

Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del con-

(¹) GU n. 109 del 9. 7. 1964, pag. 1760/64.

trollo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;

Considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di cereali di varie specie; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli a determinate condizioni;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze per organismi nocivi;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino alla elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di cereali raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un

controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di «sementi certificate»;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di cereali commercializzate all'interno della Comunità.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per

A. Cereali: le piante delle specie seguenti:

Avena sativa L.	Avena
Hordeum distichum L.	Orzo distico
Hordeum polystichum L.	Orzo polistico
Oryza sativa L.	Riso
Secale cereale L.	Segale
Triticum aestivum L.	Frumento tenero
Triticum durum L.	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Zea mays L.	Granturco

B. Varietà, ibridi e linee «inbred» di granturco:

a) Varietà a impollinazione libera: varietà sufficientemente omogenea e stabile.

b) Linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti.

c) Ibrido semplice: prima generazione di un incrocio fra due linee «inbred», definito dal costitutore.

d) Ibrido doppio: prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore.

e) Ibrido a tre vie: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» e un ibrido semplice, definito dal costitutore.

f) Ibrido «Top Cross»: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» o un ibrido

semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.

g) Ibrido intervarietale: prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.

C. Sementi di base (avena, orzo, riso, frumento, spelta, segale): le sementi

a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,

b) previste per la produzione di sementi sia della categoria «sementi certificate», sia delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione»,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

D. Sementi di base (granturco)

1. di varietà a impollinazione libera: le sementi

a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di questa varietà, di ibridi «Top Gross» o di ibridi intervarietali,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

2. di linee «inbred»: sementi

a) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

3. gli ibridi semplici: le sementi

a) previste per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross»,

b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

E. Sementi certificate (segale, granturco): le sementi

a) provenienti direttamente da sementi di base,

b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1 b) e paragrafo 2, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate,

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

F. Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta): le sementi

a) provenienti direttamente da sementi di base di una data varietà,

b) previste sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» sia per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di prima riproduzione, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

G. Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta): le sementi

a) prodotte direttamente sia da sementi di base sia da sementi certificate di prima riproduzione di una data varietà,

b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di seconda riproduzione, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

H. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

2. Gli Stati membri possono

a) comprendere nella categoria delle sementi di base più generazioni e suddividere questa categoria per generazioni,

b) prevedere che gli esami ufficiali della facoltà germinativa e della purezza specifica non siano effettuati su tutti i lotti per la certificazione, salvo ognqualvolta sussista un dubbio circa il rispetto delle condizioni dell'allegato II.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di cereali soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base», «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione» e rispondano alle condizioni dell'allegato II.

2. Gli Stati membri stabiliscono il contenuto massimo di umidità delle sementi di base e delle sementi certificate di ogni tipo per la certificazione e la commercializzazione.

3. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2:

a) per sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di base;

b) per prove sperimentali o a scopi scientifici;

c) per lavori di selezione;

d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi di granturco, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

2. Gli Stati membri, per le sementi di granturco, possono ridurre fino all'85 % del seme puro il minimo della facoltà germinativa prevista nell'allegato II.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro stabilisce un registro delle varietà di cereali ammesse ufficialmente alla certificazione nel proprio territorio.

2. Una varietà è ammessa alla certificazione solo quando sia stato accertato durante due annate successive, e per la segale e le varietà

di granturco a impollinazione libera durante tre annate successive, mediante esami ufficiali o ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura:

a) per l'avena, l'orzo, il riso, il frumento e la spelta, che la varietà sia sufficientemente omogenea e stabile; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentono di identificare la varietà;

b) per la segale e le varietà di granturco a impollinazione libera, che la varietà sia sufficientemente omogenea e stabile; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentono di distinguere tra varietà di piante provenienti direttamente da semi della categoria «sementi certificate»;

c) per le varietà ibride di granturco, che le linee «inbred» di base siano sufficientemente omogenee e stabili e che la varietà sia il risultato di incroci definiti dal costitutore; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentano di distinguere tra varietà di piante provenienti direttamente da semi della categoria «sementi certificate». Se la certificazione, in quanto si tratti di semi di base, è richiesta per i componenti genealogici degli ibridi, delle varietà sintetiche e simili, deve essere fornita la descrizione dei principali caratteri morfologici o fisiologici di tali componenti.

3. Per gli ibridi e le varietà sintetiche, i componenti genealogici sono comunicati ai servizi responsabili dell'ammissione e della certificazione. Su richiesta del costitutore, gli Stati membri vigilano affinché l'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

4. Le varietà ammesse sono regolarmente e ufficialmente controllate. Se una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e la varietà è soppressa dal registro. In caso di modifica di una o più caratteristiche secondarie di una varietà di segale o di granturco a impollinazione libera, la descrizione nel registro viene immediatamente modificata.

5. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e delle

linee «inbred» di granturco e durante l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate di ogni tipo soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

2. Non si può procedere ad una nuova chiusura se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista nell'articolo 10, paragrafo 1 si menzionerà anche la nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo:

a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV in una delle lingue ufficiali della Comunità; l'applicazione è assicurata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate e le sementi certificate di prima riproduzione; rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione; negli scambi fra gli Stati membri l'etichetta reca la data della chiusura ufficiale; qualora, nei casi previsti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, le sementi di

base e le sementi di granturco non rispondano alle condizioni dell'allegato II quanto alla facoltà germinativa, tale circostanza deve essere indicata nell'etichetta;

b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni di cui all'allegato IV per l'etichetta stessa; esso non è indispensabile quando tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio.

2. Gli Stati membri possono

- a) prescrivere che l'etichetta rechi, in ogni caso, la data della chiusura ufficiale;
- b) prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi.

Articolo 11

Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo di produzione nazionale o importate siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di una etichetta del fornitore, oltre ai casi previsti nell'articolo 4.

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono ammettere che siano commercializzate sementi di cereali in miscugli di sementi di diverse specie, purché le diverse componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione per esse vigenti.

2. Sono applicabili le disposizioni degli articolo 8, 9 e 11, nonché quelle dell'articolo 10, salvo che per i miscugli l'etichetta è verde.

Articolo 14

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di base e le sementi certificate di ogni

tipo, che siano state ufficialmente certificate e l'imballaggio delle quali sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Gli Stati membri possono

a) limitare la commercializzazione delle sementi certificate di avena, orzo, riso, frumento o spelta a quelle di prima riproduzione;

b) limitare la commercializzazione delle sementi di cereali alle sementi delle varietà iscritte in un registro nazionale che si basi sui valori agronomici e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune delle varietà, applicazione che dovrà intervenire non oltre il 1° gennaio 1970; le condizioni d'iscrizione in detto registro, per le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per le varietà nazionali.

Articolo 15

Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base certificate in uno Stato membro o da sementi certificate di prima riproduzione e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo sono equivalenti alle sementi certificate o alle sementi certificate di prima o di seconda riproduzione, a condizione che tali sementi siano state raccolte nello Stato produttore delle sementi di base o delle sementi certificate di prima riproduzione, e che siano state assoggettate nella coltura di produzione ad un'ispezione in campo che soddisfi alle condizioni dell'allegato I e che sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per le sementi certificate o le sementi certificate di prima o di seconda riproduzione.

Articolo 16

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata:

a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;

b) se sementi di cereali raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi certificate di prima o di seconda riproduzione raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle constatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1° luglio 1969.

Articolo 17

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo, che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una data varietà o di una data linea «inbred», il colore dell'etichetta ufficiale è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi il colore è giallo scuro. L'etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Articolo 18

La presente direttiva non si applica alle sementi di cereali per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19

Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggi, durante la commercializzazione, affinché le sementi di cereali soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva.

Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono stabiliti campi comparativi comunitari nei quali viene

effettuato in ciascuna annata un controllo a posteriori di campioni di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo prelevati mediante sondaggi; tali campi sono sottoposti all'esame del Comitato di cui all'articolo 21.

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di cereali raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

Articolo 21

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (1) denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Com-

(1) Vedi pag. 2289/66 della presente Gazzetta.

missione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prenderà una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 22

Con riserva delle tolleranze previste nell'allegato II, punto 2 circa la presenza di organismi nocivi, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 23

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1968, le disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1º luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi 14 giugno 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER

ALLEGATO I

Condizioni per la certificazione relativa alla coltura

1. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Questa condizione è applicabile per analogia alle linee «inbred» di granturco.
2. Si deve procedere a un numero di ispezioni ufficiali in campo che sia almeno il seguente:

A. per l'avena, l'orzo, il riso, il frumento, la spelta e la segale	1
B. per il granturco, durante il periodo della fioritura	
a) varietà a impollinazione libera	1
b) per la produzione di sementi certificate di varietà ibride	3
c) per la produzione di sementi di ibridi semplici di base	4
d) linee «inbred»	4
3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietali nonché dello stato sanitario, e oltracchè, per il granturco, dell'identità e della purezza delle linee «inbred» e della castrazione per la produzione di sementi di varietà ibride.
4. Per la segale e il granturco, le distanze minime da colture vicine di altre varietà o linee «inbred» della stessa specie e da colture della stessa varietà o linea «inbred»

che non rispondano alle condizioni di purezza richieste per la produzione di sementi della stessa categoria, devono essere le seguenti per:

	Sementi di base	Sementi certificate
a) granturco	200 m	200 m
b) segale	300 m	250 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

5. La presenza di malattie che riducono il valore d'impiego delle sementi, in particolare delle Ustilagineae, non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

6. Condizioni particolari per il granturco:

A. la percentuale in numero di cespi che presentino aberrazioni tipiche non deve superare:

- | | |
|--|-----|
| a) per le sementi di base | 0,1 |
| b) per la produzione di sementi certificate di varietà ibride | 0,2 |
| c) per la produzione di sementi di varietà a impollinazione libera | 0,5 |

B. per quanto riguarda la castrazione per la produzione di sementi di varietà ibride, la percentuale costata da cespi del progenitore femminile che abbiano emesso polline non deve superare 1 all'atto di un'ispezione ufficiale in campo, e non deve superare 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo effettuate.

C. Per la produzione di sementi di varietà ibride, la fioritura di tutti i cespi dei progenitori deve avvenire in modo sufficientemente simultaneo.

ALLEGATO II

Condizioni cui devono soddisfare le sementi

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Questa condizione è applicabile per analogia alle linee «inbred» di granturco.
2. La presenza di malattie che riducono il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile. Per sementi certificate sono tollerati due pezzi o frammenti di Claviceps purpurea per 500 grammi.

3. A. Le sementi devono rispondere alle norme seguenti:

Specie	Categoria	Purezza specifica					
		Purezza minima varietale (%)	Facoltà germinativa minima (%) del seme puro)	Purezza minima specifica (%) in peso)	Contenuto massimo di sementi di altre specie di piante (numero di semi per 500 grammi)		
					Totale	Altre specie di cereali	Altre specie di piante
a) avena orzo frumento spelta	aa) sementi di base	99,9	85	98	4	1	3, di cui 1 Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum
	bb) sementi certificate di prima riproduzione	99,7	85	98	10	5	7, di cui 3 Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum
	cc) sementi certificate di seconda riproduzione	99	85	98	10	5	7, di cui 3 Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum
b) riso	aa) sementi di base	99,9	80	98	4	1 grano rosso	1 Panicum
	bb) sementi certificate di prima riproduzione	99,7	80	98	10	2 grani rossi	3 Panicum
	cc) sementi certificate di seconda riproduzione	99	80	98	10	3 grani rossi	3 Panicum
c) segale	aa) sementi di base		85	98	4	1	3, di cui 1 Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum
	bb) sementi certificate		85	98	10	5	7, di cui 3 Raphanus raphanistrum o Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum
d) gran-turco	aa) sementi di base	90	98	0			
	bb) sementi certificate di varietà ibride	90	98	0			
	cc) sementi certificate di varietà a impollinazione libera	90	98	0			

B. La rispondenza alle condizioni di purezza minima varietale è controllata principalmente in coltura.

ALLEGATO III

Peso massimo di un lotto: 20 tonnellate
Peso minimo di un campione: 1 000 grammi
250 grammi per linee «inbred» di granturco

ALLEGATO IV**Etichetta****A. Indicazioni prescritte**

- a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
1. «Sementi certificate secondo le prescrizioni della Comunità Economica Europea»
 2. Servizio di certificazione e Stato membro
 3. Numero di riferimento del lotto
 4. Specie
 5. Varietà o linea «inbred» di granturco
 6. Categoria
 7. Paese di produzione
 8. Peso netto o lordo dichiarato
 9. Per le varietà ibride di granturco, la menzione «ibrido»

b) Per i miscugli di sementi:

1. «Miscuglio (specie)»
2. Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro
3. Numero di riferimento del lotto
4. Specie, categoria, varietà, paese di produzione e proporzione in peso di ciascuna delle componenti
5. Peso netto o lordo dichiarato

B. Dimensioni minime

110 mm × 67 mm

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1966
relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

(66/403/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (¹),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di patate occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di patate dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di tuberi-seme adeguati; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei tuberi-seme di patate a tuberi-seme di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà stabili ed omogenee di patate, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di patate nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione, avuto riguardo, in particolare, al loro stato sanitario;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per il consumatore di poter effettivamente ottenere tuberi-seme di queste stesse varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza

delle varietà e lo stato sanitario mediante un controllo ufficiale;

Considerando che, nell'ambito della Commissione economica per l'Europa, sono state elaborate raccomandazioni riguardanti la normalizzazione della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate che formano oggetto di scambi internazionali; che queste raccomandazioni si riferiscono in particolare allo stato sanitario della discendenza; che esse possono pertanto costituire una delle basi di un sistema di certificazione unificato nella Comunità;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, i tuberi-seme di patate devono poter essere commercializzati solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano stati ufficialmente esaminati e certificati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati; che la scelta dei termini tecnici «tuberi-seme di base» e «tuberi-seme certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre escludere i tuberi-seme di patate non commercializzati dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporli a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie ai tuberi-seme per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione in paesi terzi;

Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico e lo stato sanitario, la qualità esteriore dei tuberi-seme di patate nella Comunità, devono essere previste tolleranze per quanto riguarda le impurità, taluni difetti e malattie dei tuberi-seme di patate;

Considerando che, per garantire l'individuabilità dei tuberi-seme, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo,

(¹) GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1770/64.

le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità dei tuberi-seme, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che i tuberi-seme rispondenti a tali condizioni non devono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previsti dalle norme comunitarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze quanto alla presenza di malattie, organismi nocivi o vettori dei medesimi:

Considerando che occorre che, in un primo tempo, fino alla elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione dei tuberi-seme a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che occorre prevedere che i tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi possano essere commercializzati nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie dei tuberi-seme ufficialmente certificati nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di tuberi-seme certificati delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente tuberi-seme soggetti a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di garantire che i tuberi-seme di patate certificati negli Stati membri rispondano alle condizioni previste, e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra questi tuberi-seme e quelli provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori dei tuberi-seme certificati delle diverse categorie; che gli Stati membri devono essere autorizzati a vietare, per tutte le varietà o talune di esse, la commercializzazione di tuberi-seme di patate provenienti da altri Stati membri, quando gli esami comparativi compiuti nel corso di più annate non abbiano dato risultati soddisfacenti;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i tuberi-seme di patate commercializzati all'interno della Comunità.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

A. Tuberi-seme di base: i tuberi di patate

a) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario,

b) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati,

c) conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme di base, e

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate.

B. Tuberi-seme certificati: i tuberi di patate

a) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati di una data varietà,

b) previsti soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate,

c) conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme certificati, e

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate.

C. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di detta disposizione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzati tuberi-seme di patate soltanto se siano stati ufficialmente certificati come «tuberi-seme di base» o «tuberi-seme certificati» e rispondano alle condizioni minime degli allegati I e II. Essi prevedono che i tuberi-seme che durante la commercializzazione non rispondano alle condizioni minime dell'allegato II, possono essere sottoposti a cernita. I tuberi-seme non eliminati sono sottoposti a un nuovo esame ufficiale.

2. Gli Stati membri possono:

A. suddividere le categorie di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 2 in classi rispondenti a condizioni differenziate,

B. prevedere deroghe al paragrafo 1, prima frase:

a) per tuberi-seme di selezione di generazioni precedenti ai tuberi-seme di base,

b) per prove sperimentali o a scopi scientifici,

c) per lavori di selezione.

Articolo 4

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce alle condizioni minime degli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro stabilisce un registro delle varietà di patate ammesse ufficialmente alla certificazione nel proprio territorio; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentono di distinguere tra di loro le varietà.

2. Le varietà ammesse sono ufficialmente controllate. Se una delle condizioni per l'ammissione

alla certificazione non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e la varietà è soppressa dal registro.

3. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione, che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri prescrivono che non possono essere commercializzati tuberi-seme di patate trattati con sostanze inibenti la germogliazione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di patate possono essere commercializzati soltanto se hanno almeno un calibro tale da non attraversare una maglia quadra di 28 mm di lato; per le varietà la cui lunghezza è in media almeno pari al doppio della larghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi che non passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, le misure dei lati delle due maglie quadre usate per la calibratura di una partita devono essere divisibili per 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita dev'essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 20 mm di lato.

2. Una partita non deve contenere più del 3 % in peso di tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 % in peso di tuberi con un calibro superiore a quello massimo indicato.

3. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i tuberi-seme di patate della produzione nazionale, limitare in modo più rigoroso lo scarto fra i calibri minimo e massimo dei tuberi di una partita.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzati tuberi-seme di base e tuberi-seme certificati soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi non usati, che devono essere chiusi e muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per

quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

2. Non si può procedere ad una nuova chiusura se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista nell'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche la nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati

a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato III in una delle lingue ufficiali della Comunità; l'applicazione è assicurata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura; il colore dell'etichetta è bianco per i tuberi-seme di base, azzurro per i tuberi-seme certificati; negli scambi fra gli Stati membri l'etichetta reca la data della chiusura ufficiale;

b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni di cui all'allegato III per l'etichetta stessa.

2. Gli Stati membri possono:

a) prescrivere che l'etichetta rechi, in ogni caso, la data della chiusura ufficiale;

b) ammettere che le indicazioni prescritte per l'etichetta siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio in sostituzione dell'attestato ufficiale previsto nel paragrafo 1, lettera b);

c) prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi.

Articolo 11

Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati, di produzione nazionale o importati, siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di un'etichetta del fornitore.

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 13

1. Gli Stati membri vigilano affinché i tuberi-seme di base e i tuberi-seme certificati, che siano stati ufficialmente certificati e l'imballaggio dei quali sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, non siano soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. La Commissione autorizza, secondo la procedura prevista nell'articolo 19, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del territorio di uno o più Stati membri, l'adozione di disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato I contro virus determinati che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente nocivi alle colture nelle regioni medesime. In caso di minaccia imminente d'introduzione o di propagazione di tali virus, le disposizioni possono essere adottate dallo Stato membro interessato sin dal deposito della domanda, fino alla definitiva presa di posizione della Commissione al riguardo.

3. Gli Stati membri possono limitare la commercializzazione dei tuberi-seme di patate ai tuberi-seme delle varietà iscritte in un registro nazionale che si basi sui valori agronomici e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune delle varietà, applicazione che dovrà intervenire non oltre il 1º gennaio 1970; le condizioni d'iscrizione in detto registro, per le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per le varietà nazionali.

Articolo 14

1. Gli Stati membri possono vietare, totalmente o parzialmente, la commercializzazione di tuberi-seme di patate raccolti in un altro Stato membro, quando la discendenza di campioni ufficialmente prelevati da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati raccolti in quello Stato membro e coltivati in uno o più campi comparativi comunitari, si sia sensibilmente scostata, nel

corso di tre annate successive, dalle condizioni minime di cui al punto 1, lettere c), punto 2, lettera c) e punti 3 e 4 dell'allegato I.

Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 sono revocate non appena sia accertato con sufficiente sicurezza che i tuberi-seme di base e i tuberi-seme certificati raccolti nello Stato membro in questione soddisferanno in futuro alle condizioni minime del paragrafo 1.

3. Prima di adottare le misure previste nel paragrafo 1, viene richiesto il parere motivato del Comitato di cui all'articolo 19. Lo stesso parere viene richiesto quando uno Stato membro rifiuti di revocare una misura adottata in applicazione del paragrafo 1, sebbene la revoca appaia imporsi ai sensi del paragrafo 2.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 19, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi possono essere inclusi negli esami comparativi.

Articolo 15

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata se tuberi-seme di patate raccolti in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti ai tuberi-seme di base o ai tuberi-seme certificati raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle costatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1º luglio 1969.

Articolo 16

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati, che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possono essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, secondo la procedura prevista nell'articolo 19, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, tuberi-seme di patate di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

2. Per questa categoria, il colore dell'etichetta ufficiale è giallo scuro. L'etichetta indica sempre che si tratta di tuberi-seme di patate di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Articolo 17

La presente direttiva non si applica ai tuberi-seme di patate per i quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 18

Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggi, durante la commercializzazione, affinché i tuberi-seme di patate soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva.

Articolo 19

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (¹), denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

(¹) Vedi pag. 2289/66 della presente Gazzetta.

Articolo 20

Con riserva delle tolleranze previste negli allegati I e II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 21

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 13, para-

grafo 1, e non oltre il 1º luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER

ALLEGATO I**Condizioni minime alle quali devono soddisfare i tuberi-seme di patate**

1. I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni:
 - a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante affette da gamba nera non dev'essere superiore a 2;
 - b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,25 e quella di piante di varietà estranee non dev'essere superiore a 0,1;
 - c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non dev'essere superiore a 4.
2. I tuberi-seme certificati devono soddisfare alle seguenti condizioni:
 - a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non dev'essere superiore a 4;
 - b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,5 e quella di piante di varietà estranee non dev'essere superiore a 0,2;
 - c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a 10. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.
3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da una virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.
4. Le tolleranze previste nei punti 1 c), 2 c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.

ALLEGATO II**Condizioni minime di qualità dei lotti dei tuberi-seme di patate**

Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Presenza di terra e di corpi estranei | 2 % del peso |
| 2. Marciume secco e marciume umido, purchè non siano causati da <i>synchytrium endobioticum</i> , <i>corynebacterium sepedonicum</i> o <i>pseudomonas solanacearum</i> | 1 % del peso |

3. Difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature)	3 % del peso
4. Scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo	5 % del peso
Totale delle tolleranze per i punti da 2 a 4	6 % del peso

ALLEGATO III

Etichetta

A. Indicazioni prescritte

1. «Tuberi-seme di patate certificati secondo le prescrizioni della Comunità Economica Europea»
2. Servizio di certificazione e Stato membro
3. Numero d'identificazione del produttore o numero di riferimento del lotto
4. Varietà
5. Paesi di produzione
6. Categoria e classe eventuale
7. Calibro
8. Peso netto dichiarato
9. Annata di raccolta

B. Dimensioni minime

110 mm × 67 mm

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1966

relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

(66/404/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che le foreste ricoprono il 21,6 % del territorio della Comunità Economica Europea, e che sia la rigenerazione di dette foreste che la costituzione di nuovi boschi richiedono una crescente quantità di materiali forestali di moltiplicazione;

Considerando che le ricerche svolte in materia di selezione forestale dimostrano la necessità di utilizzare materiali di moltiplicazione di elevata qualità genetica per accrescere in modo sostanziale la produzione delle foreste e migliorare così le condizioni di redditività della terra;

⁽¹⁾ GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1777/64.

Considerando inoltre che vari Stati membri applicano, da un certo numero di anni, regolamentazioni ispirate a tali principi; che le disparità esistenti tra dette regolamentazioni costituiscono un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri; che occorre, nell'interesse di tutti gli Stati membri, instaurare norme comunitarie che comportino esigenze quanto mai elevate;

Considerando che occorre che tali norme siano applicabili alla commercializzazione sia tra gli Stati membri che sui mercati nazionali;

Considerando che una regolamentazione in tal senso deve tener conto delle necessità pratiche e limitare il suo oggetto ai generi e alle specie forestali che hanno una funzione importante nei rimboschimenti destinati alla produzione del legno;

Considerando che allo stato attuale della tecnica forestale, per caratteri genetici s'intende il patrimonio ereditario dei materiali di moltiplicazione in contrapposizione alle qualità esteriori di tali materiali; che i problemi relativi a tali qualità esteriori sono attualmente oggetto di uno studio non ancora portato a termine; che, pertanto, la regolamentazione comunitaria deve limitarsi per ora ai caratteri genetici dei materiali di moltiplicazione;

Considerando che per i materiali di moltiplicazione della Comunità l'ammissione dei materiali di base e, quindi, la delimitazione delle regioni di provenienza costituiscono il fondamento della selezione; che gli Stati membri devono applicare norme identiche che comportino esigenze quanto mai elevate per l'ammissione dei materiali di base; che soltanto i materiali di moltiplicazione da essi derivati possono essere commercializzati; che gli Stati membri devono stabilire un elenco delle regioni di provenienza che precisi l'origine dei materiali di base, ove sia nota;

Considerando che occorre escludere dalle norme comunitarie i materiali di moltiplicazione non commercializzati, data la loro scarsa importanza economica; che non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporli a particolari prescrizioni;

Considerando che talune deroghe devono essere ammesse per i materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione o alla riesportazione nei paesi terzi;

Considerando che, oltre al valore genetico, deve essere garantita l'identità dei materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione o commercializzati;

Considerando che gli Stati membri devono essere autorizzati a prescrivere che i materiali di moltiplicazione introdotti nel loro territorio siano accompagnati da un certificato ufficiale;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle esigenze relative al valore genetico sia delle disposizioni intese a garantire l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che i materiali di moltiplicazione rispondenti a tali esigenze non possono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie; che tali restrizioni comprendono in particolare il diritto degli Stati membri di escludere dalla commercializzazione i materiali di moltiplicazione non suscettibili di essere utilizzati nel loro territorio;

Considerando che i materiali di moltiplicazione provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati nella Comunità soltanto se offrono, quanto al valore genetico dei relativi materiali di base e alla loro identità, le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione della Comunità;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di materiali di moltiplicazione di taluni generi e specie che rispondano ai principi della presente direttiva, incontri difficoltà temporanee, occorre ammettere provvisoriamente, a determinate condizioni, materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti ridotti;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità nella misura in cui sono considerati i loro caratteri genetici.

Articolo 2**1. Sono soggetti alla presente direttiva**

- a) i materiali di moltiplicazione di:
 - Abies alba* Mill. (*Abies pectinata* D.C.)
 - Fagus silvatica* L.
 - Larix decidua* Mill.
 - Larix leptolepis* (Sieb. & Zucc.) Gord.
 - Picea abies* Karst. (*Picea excelsa* Link.)
 - Picea sitchensis* Trautv. e Mey. (*Picea menziesii* Carr.)
 - Pinus nigra* Arn. (*Pinus laricio* Poir.)
 - Pinus silvestris* L.
 - Pinus strobus* L.
 - Pseudotsuga taxifolia* (Poir.) Britt. (*Pseudotsuga douglasii* Carr., *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco.)
 - Quercus borealis* Michx. (*Quercus rubra* Du Roi.)
 - Quercus pedunculata* Ehrh. (*Quercus robur* L.)
 - Quercus sessiliflora* Sal. (*Quercus petraea* Liebl.)
- b) i materiali di moltiplicazione vegetativa di:
 - Populus*

2. Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di assoggettare ai principi della presente direttiva i materiali di moltiplicazione appartenenti ad altri generi e specie, come pure i materiali di riproduzione sessuale di *Populus*; in tal caso, possono essere prescritti requisiti ridotti.

Articolo 3

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

A. Materiali di moltiplicazione:

- a) sementi: gli strobili, infruttescenze, frutti e semi destinati alla produzione di piante;
- b) parti di piante: le talee, le margotte e le marze destinate alla produzione di piante;
- c) piante: le piante derivate da sementi o da parti di piante nonché i selvaggioni.

B. Materiali di base:

- a) i soprassuoli e gli arboreti da seme di conservazione per i materiali di riproduzione sessuale;
- b) i cloni, per i materiali di moltiplicazione vegetativa.

C. Arboreto da seme di conservazione:

la piantagione artificiale costituita con materiali di moltiplicazione derivati da uno o più soprassuoli ammessi ufficialmente d'una stessa regione di provenienza, e destinata alla produzione di sementi.

D. Provenienza:

luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi autoctona o non autoctona.

E. Origine:

luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi autoctona, ovvero luogo da cui proviene originariamente una popolazione introdotta.

F. Regione di provenienza:

per un genere, una specie, una sottospecie o una varietà determinati, il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli con caratteristiche genetiche o almeno morfologiche analoghe ed equivalenti ai fini della produzione del legno.

La regione di provenienza dei materiali di moltiplicazione prodotti da un arboreto da seme di conservazione è quella dei materiali di base utilizzati per la costituzione dell'arboreto da seme stesso.

G. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate:

- a) da autorità di uno Stato, o

 b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, a condizione che tali persone non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzati materiali di moltiplicazione soltanto se provenienti da materiali di base ammessi ufficialmente.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1:

- a) per prove sperimentali o a scopi scientifici;
- b) per lavori di selezione.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

Articolo 5

Gli Stati membri prescrivono che possono essere ammessi ufficialmente soltanto i materiali di base che, in considerazione delle loro qualità, sembrino adatti alla moltiplicazione e che non presentino caratteri sfavorevoli ai fini della produzione del legno. L'ammissione si effettua secondo i criteri di cui all'allegato I.

Articolo 6

Ogni Stato membro stabilisce, per i vari generi e specie, un registro dei materiali di base ammessi ufficialmente sul suo territorio. L'origine dei materiali di base è indicata in quanto sia nota. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri fissano, per i materiali di riproduzione sessuale, regioni di provenienza definite da limiti amministrativi o geografici e, se del caso, secondo l'altitudine.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione, durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e l'allevamento, siano tenuti in lotti separati e identificati secondo i criteri seguenti:

- a) genere e specie e, se del caso, sottospecie e varietà;
 - b) il clone, per i materiali di moltiplicazione vegetativa;
 - c) la regione di provenienza, per i materiali di riproduzione sessuale;
 - d) il luogo di provenienza e l'altitudine, per i materiali di riproduzione sessuale che non provengano da materiali di base ammessi ufficialmente;
 - e) l'origine: autoctona o non autoctona;
 - f) l'anno di maturazione, per le sementi;
 - g) la durata dell'allevamento in vivaio come semenzale o come trapianto — con uno o più trapianti — per le piante.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati soltanto in partite conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e accompagnati da un documento che impegna la responsabilità del suo autore e che rechi tali criteri nonché le seguenti indicazioni:

- a) il nome botanico dei materiali di moltiplicazione;
- b) l'identità del fornitore responsabile del lotto;
- c) la quantità;
- d) le parole «materiali di moltiplicazione provenienti da arboreti da seme di conservazione», per le sementi prodotte da arboreti da seme e per le piante allevate da queste sementi.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

Articolo 10

Gli Stati membri prescrivono che le sementi possono essere commercializzate soltanto in imballaggi chiusi. Il dispositivo di chiusura è tale che all'apertura esso sia reso inservibile.

Articolo 11

1. Gli Stati membri vigilano affinché l'individualità dei materiali di moltiplicazione sia garantita dalla raccolta alla consegna al consumatore diretto mediante un sistema di controllo ufficiale prescritto o approvato da essi.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

Articolo 12

1. Gli Stati membri possono prescrivere che i materiali di moltiplicazione siano introdotti nel loro territorio solo se accompagnati da un certificato ufficiale, conforme al modello dell'allegato II, di un altro Stato membro, oppure da un certificato equivalente di un paese terzo; quest'ultimo certificato indica in particolare:

- a) la regione di provenienza — o il luogo di provenienza e relativa altitudine — per i materiali di riproduzione sessuale,

b) l'identità clonale, per i materiali di moltiplicazione vegetativa.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

Articolo 13

1. Gli Stati membri vigilano affinché i materiali di moltiplicazione non siano soggetti, per quanto riguarda i caratteri genetici dei relativi materiali di base e le disposizioni adottate per garantirne l'identità, se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni per evitare che la redditività o la produzione di legno delle loro foreste siano influenzate in modo sfavorevole da materiali di moltiplicazione non adatti al loro territorio a motivo dei relativi caratteri genetici; la presente disposizione non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

3. In quanto le disposizioni di cui al paragrafo 2 riguardino materiali di moltiplicazione prodotti in un altro Stato membro, esse sono oggetto di una consultazione preliminare degli altri Stati membri e della Commissione. In caso d'urgenza, la consultazione si limita agli Stati membri interessati e alla Commissione.

4. Durante un periodo di due anni a decorrere dalla date previste nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri possono, nel caso di cui al paragrafo 3, seconda parte, adottare essi stessi le disposizioni del paragrafo 2 senza consultare gli Stati membri interessati e la Commissione. Essi informano immediatamente tali Stati membri e la Commissione delle disposizioni predette.

Articolo 14

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata se i materiali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto ai caratteri genetici dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per assicurarne l'identità, le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della presente direttiva.

2. Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri possono procedere essi stessi alle costi-

tazioni previste in quel paragrafo. Questo diritto si estingue, per i vari generi e specie, cinque anni dopo i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 15

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti posti dalla presente direttiva, difficoltà che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possono essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, su richiesta di almeno uno Stato membro in causa, secondo la procedura prevista nell'articolo 17, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, materiali di moltiplicazione di una o più specie soggetti a requisiti ridotti.

In questo caso, il documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 indica che si tratta di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti ridotti.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che questa indicazione sia contenuta anche nel certificato previsto nell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 16

Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni della presente direttiva per i materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione o alla riesportazione nei paesi terzi. Essi vigilano affinché sia esclusa qualsiasi mescolanza di tali materiali di moltiplicazione con i materiali di moltiplicazione rispondenti alle disposizioni della presente direttiva e commercializzati all'interno della Comunità.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (1), denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il

(1) Vedi pag. 2289/66 della presente Gazzetta.

Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati:

a) non oltre il 1º luglio 1967 per le sementi e parti di piante di

Abies alba Mill.

Picea abies Karst.

Pinus sylvestris L.

Pseudotsuga taxifolia Britt.;

b) non oltre il 1º luglio 1969 per le sementi e parti di piante di

Larix decidua Mill.

Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.

Picea sitchensis Trautv. e Mey.

Pinus nigra Arn.

Pinus strobus L.,

c) non oltre il 1º luglio 1971 per le sementi e parti di piante di

Fagus sylvatica L.

Quercus borealis Michx.

Quercus pedunculata Ehrh.

Quercus sessiliflora Sal.

Populus

2. Per le sementi di generi e specie resinosi, raccolte prima delle date fissate al paragrafo 1, i termini possono essere prorogati di due anni.

3. Per le piante, i termini sono prorogati di quattro anni a decorrere dalle date fissate al paragrafo 1 o sulla base del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione l'entrata in vigore di dette disposizioni.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER

ALLEGATO I

Criteri d'ammissione per i materiali di base

A. SOPRASSUOLI

1. **Materiali di base:** Si ammettono di preferenza come materiali di base soprassuoli autoctoni o soprassuoli non autoctoni, il cui valore sia già stato controllato.
2. **Posizione:** I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni. Questo criterio è particolarmente importante quando i soprassuoli circostanti non siano autoctoni.
3. **Omogeneità:** I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.
4. **Produzione quantitativa:** La produzione quantitativa è spesso uno dei criteri essenziali d'ammissione: in questo caso tale produzione deve essere superiore a quella che si considera come media in uguali condizioni ecologiche.
5. **Qualità tecnologiche:** La qualità deve essere presa in considerazione e in certi casi può divenire un criterio essenziale.
6. **Caratteri morfologici:** I soprassuoli devono presentare caratteri morfologici particolarmente favorevoli, in particolare i migliori possibili per quanto riguarda la dirittezza del fusto, la disposizione e la finezza dei rami e la potatura naturale; la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.
7. **Stato sanitario e resistenza:** I soprassuoli devono, in linea generale, essere sani e presentare nella loro stazione la maggior resistenza possibile agli organismi nocivi e alle influenze esterne sfavorevoli.

8. *Entità della popolazione:* I soprassuoli devono comprendere uno o più gruppi di alberi in cui o fra cui sia possibile una interfecondazione sufficiente. I soprassuoli devono comprendere un numero sufficiente di individui su un minimo di superficie, onde evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.
9. *Età:* I soprassuoli devono comprendere, per quanto possibile, alberi che abbiano raggiunto un'età tale che i caratteri sopraelencati possano essere valutati con sicurezza.

B. ARBORETI DA SEME DI CONSERVAZIONE

Gli arboreti da seme di conservazione devono essere costituiti in maniera che vi sia garanzia sufficiente che le sementi da essi prodotte rappresentino almeno la media delle qualità genetiche dei materiali di base da cui l'arboreto deriva.

C. CLONI

1. I punti 4, 5, 6, 7 e 9 della parte A sono applicabili per analogia.
2. Il clone deve essere identificabile mediante i suoi caratteri distintivi.
3. Il valore del clone deve risultare dall'esperienza o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga.

ALLEGATO II

Certificato di provenienza (1)

Certificato d'identità clonale (1)

..... N.
(Paese)

Si certifica che il materiale forestale di moltiplicazione descritto in appresso è stato controllato dai servizi autorizzati e che, secondo le constatazioni fatte ed in base ai documenti presentati, esso corrisponde alle seguenti indicazioni:

1. Natura del prodotto: sementi / parti di piante / piante (1):
2. Genere e specie, sottospecie, varietà, clone (1):
 - a) nome comune:
 - b) nome botanico:
3. Regione di provenienza (1):
- Luogo d'origine e altitudine (1) (2):
4. Origine: autoctona o non autoctona:
5. Anno di maturazione per le sementi (1):
6. Durata dell'allevamento in vivaio come semenzale o trapianto (1):
.....
7. Quantità:
8. Numero e genere dei colli:
9. Marca dei colli:
10. Indicazioni supplementari (1):

19

(luogo e data)

(Timbro del Servizio)

(firma)

(qualifica)

(1) Cancellare le indicazioni superflue.

(2) Per i materiali di moltiplicazione non provenienti da materiali di base ammessi ufficialmente all'interno della Comunità Economica Europea.

